



Roma, 17.07.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000006595/AG
Oggetto: Emergenza COVID 19: **DPCM 14 luglio 2020**

Circolare n. 12396
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Publicato in G.U. il nuovo DPCM che proroga fino al 31 luglio le misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 adottate con DMPC 11 giugno 2020.

Riferimenti: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020 –“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.176 del 14-7-2020)

Si informa che, con DPCM 14 luglio 2020, pubblicato nella G.U. n. 176 del 14 luglio u.s., sono state prorogate al 31 luglio 2020 le misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 con DPCM 11 giugno 2020 con il quale, come si ricorderà (cfr circolare federale n. 12337 del 23.6.2020), è stata autorizzata la ripresa di ulteriori attività dopo le aperture previste nella cosiddetta “fase 2”.

Al riguardo, si segnala che le “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” allegate al provvedimento in oggetto sostituiscono quelle di cui all'allegato 9 del DPCM 11 giugno (senza rilevanti modificazioni per i settori di interesse).

Per quanto riguarda le misure prorogate, si rammenta che restano quindi sospesi fino al 31 luglio i **congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali**, in cui è coinvolto **personale sanitario** o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità, quindi, anche quelli in cui sono coinvolti i farmacisti. In proposito, si ribadisce che tale disposizione non si applica alle riunioni degli organi degli Ordini quale momento procedimentale e partecipativo per il necessario funzionamento degli Enti. Pertanto, come già indicato nelle circolari federali

n. 12315 del 17.6.2020 e n. 12337 del 23.6.2020, le assemblee ordinistiche possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 (ivi incluse, quindi, le misure di sicurezza relative all’igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti nei quali si andranno a tenere). Analogamente, anche le riunioni dei Consigli direttivi possono svolgersi in presenza nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rammenta inoltre che le attività dei **tirocinanti** possono essere espletate sia in presenza che in modalità a distanza (cfr circolare 12225 del 7.5.2020).

Sono state confermate anche le misure riguardanti le **attività commerciali al dettaglio** (mantenimento distanziamento interpersonale; utilizzo mascherine ecc. - cfr allegato 11 del DPCM 11 giugno) e, per quanto riguarda i servizi in farmacia, continuano a valere, pertanto, le indicazioni a suo tempo già fornite con la citata circolare 12337.

Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020 che regolano gli **ingressi in Italia** (divieto di ingresso per chi proviene dai seguenti 13 Stati extra Schengen: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)